

Parere n.45 del 10/04/2013

PREC 13/2013/L

Oggetto: richiesta di chiarimento parere n.182 del 7.11.2012 - Procedura negoziata per l'affidamento in appalto delle attività di modifica della viabilità locale afferente all'impianto di depurazione delle acque reflue del Comune di Recco, impianto in via di modifica ed ampliamento mediante sostituzione del ponte sul torrente Recco - Importo a base d'asta €1.704.395,45 - S.A.: società Mediterranea delle Acque spa

Art. 40 D.Lgs. 163/2006: attestazione di qualificazione e certificazione di qualità

Il Consiglio

Vista la relazione dell'Ufficio del Precontenzioso

Considerato in fatto

In data 10 gennaio 2013 è pervenuta da parte del Consorzio stabile TPL srl richiesta di chiarimento in merito al parere n.182 del 7.11.2012, reso da questa Autorità. In particolare il TPL Consorzio Stabile ha chiesto di conoscere se il raggruppamento BETONCAT spa/GEORAS srl dovesse essere escluso dalla procedura in considerazione della perdita di efficacia del certificato di qualità della BETONCAT spa nel corso dello svolgimento della gara.

A riscontro dell'istruttoria avviata da questa Autorità la BETONCAT spa ha osservato che la richiesta di chiarimento risulta priva di rilevanza in considerazione del fatto che l'appalto *de quo* è stato affidato alla CO.GE. srl in data 8 agosto 2012. Nel merito della questione che la riguarda la società ha, comunque, rilevato che in virtù di quanto disposto dalla *lex specialis* il termine per verificare il possesso dei requisiti da parte dei concorrenti era il 24.2.2012 e, quindi, il raggruppamento BETONCAT spa/GEORAS srl è stato correttamente ammesso alla fase successiva. La concorrente, inoltre, ha precisato che la certificazione di qualità con validità fino al 11.3.2012 si è rinnovata automaticamente con conseguente validità ed efficacia del certificato di qualità anche alla scadenza del termine di presentazione dell'offerta con la possibilità per la stazione appaltante di verificarne il possesso.

Ritenuto in diritto

Al fine di chiarire il dubbio sollevato dal Consorzio richiedente occorre considerare le peculiarità della gara in esame, che trattandosi di una procedura negoziata è scandita da due termini fondamentali: il primo quello di presentazione della domanda di partecipazione (*rectius* di invito); il secondo quello di presentazione dell'offerta.

In particolare l'avviso della procedura, per quanto qui rileva, richiedeva, ai fini della partecipazione, il possesso della qualificazione SOA OG3 classifica III e OS21 classifica II, secondo quanto previsto dal DPR 5.10.2011 n.207 (punto 3, lett.a) e disponeva che le imprese in possesso dei requisiti di cui al punto 3) potevano chiedere di essere ammesse alla procedura negoziata mediante domanda, che doveva pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del 24 febbraio 2012 (punto 4). Il predetto avviso, inoltre, prevedeva che le imprese in possesso dei requisiti richiesti sarebbero state invitate alla successiva fase della formulazione delle offerte.

La lettera di invito, dopo aver riportato: "*in relazione alla vostra richiesta di partecipazione, nonché alla documentazione da voi prodotta e in esito all'esame della stessa da parte della scrivente, vi comunichiamo che la vostra impresa è stata qualificata e quindi è ammessa a partecipare alle successive fasi della procedura*", richiedeva la presentazione entro le ore 12:00 del 18 aprile 2012 della busta contenente l'offerta e dell'ulteriore documentazione indicata (verbale di visita dei luoghi, dichiarazione di accettazione della documentazione tecnico progettuale, documentazione da cui risultano i poteri di chi ha sottoscritto l'offerta e la predetta dichiarazione,

ricevuta di versamento del contributo all'Autorità), senza alcuna conferma del possesso dei requisiti già dichiarati.

Il raggruppamento BETONCAT spa/GEORAS Srl ha presentato domanda di ammissione entro la data fissata dall'avviso di procedura negoziata, ossia entro il 24 febbraio 2012. A comprova del requisito di qualificazione nella categoria OG3 classe III la BETONCAT spa ha prodotto la propria attestazione di qualificazione, con scadenza triennale al 14.6.2014 e quinquennale al 14.6.2016. Tale documento attesta che la predetta concorrente è qualificata per le categorie OG3 classifica V, OG6 classifica VIII, OG10 classifica VII, OS19 classifica III, ed è in possesso della certificazione di qualità valida fino al 11.03.2012. La stazione appaltante ha, quindi, invitato il predetto raggruppamento a presentare offerta, avendo quest'ultimo dimostrato il possesso di quanto richiesto dall'avviso della procedura negoziata per accedere alla successiva fase (cfr. parere di precontenzioso n.182/2012).

Medio tempore, ossia nel periodo compreso tra la scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione e la scadenza del termine di presentazione dell'offerta, la certificazione di qualità della BETONCAT spa ha perso validità, conseguentemente la questione ora all'esame concerne la legittimazione del raggruppamento BETONCAT spa/GEORAS srl a rimanere in gara. Al riguardo occorre innanzi tutto considerare che: a) ai fini della qualificazione ai sensi dell'art. 40, comma 3, lett. a), D.Lgs. 163/2006 le imprese devono possedere la certificazione del sistema di qualità aziendale, ad esclusione delle classifiche I e II (art. 76 DPR 207/2010); b) agli organismi di attestazione è demandato il compito di attestare l'esistenza della certificazione di qualità nei soggetti qualificati (art. 40, comma 3, lett. a) D.Lgs. 163/2006), conseguentemente il possesso della certificazione di qualità per le imprese qualificate in classifiche che vanno dalla terza all'ottava deve necessariamente risultare dall'attestazione ed è obbligatoria per partecipare alle gare ed eseguire i lavori. Sul punto l'Autorità ha precisato che con determinazione n. 6/2004, richiamata nel parere di precontenzioso n. 181/2010, che: *“l'attestazione non abilita l'impresa a partecipare alle gare nel caso in cui il certificato di qualità o la dichiarazione di qualità non siano più validi e l'importo dell'appalto, invece, lo richieda”*; enella determinazione n. 29/2002 punto f) ha chiarito che: *“spetta, quindi, alle stazioni appaltanti che bandiscono appalti, l'obbligo del controllo che l'attestazione di qualificazione per la classifica corrispondente all'importo dei lavori che il concorrente intende assumere, come impresa singola, oppure come associata o consorziata in associazione o consorzio di tipo orizzontale o verticale - qualora tali importi rientrino in una delle fasce di progressivo obbligo del possesso della qualità integrale o semplificata - riporti l'indicazione di tale possesso e, nel caso di mancanza, l'obbligo dell'esclusione dalla gara dello stesso, fatto salvo che il concorrente dichiari e dimostri di aver conseguito la certificazione di qualità solo dopo il rilascio dell'attestazione di qualificazione e che abbia in itinere l'adeguamento della propria attestazione”*. L'Autorità, inoltre, ha puntualizzato che: *“solo in presenza di un certificato ISO in corso di validità e solo per il periodo di validità dello stesso è possibile ritenere sussistente il relativo requisito in capo ad un concorrente nell'ambito di una procedura di gara”* (cfr. parere di precontenzioso n.55/12).

Conseguentemente, in virtù delle disposizioni normative e dei precedenti sopra richiamati, si osserva che un'attestazione di qualificazione riportante una certificazione di qualità scaduta non può a rigore considerarsi in regola e consentire ad un concorrente di presentare un'offerta valutabile da parte della stazione appaltante, salvo l'ipotesi in cui il concorrente diligentemente e tempestivamente non dichiari e dimostri di aver conseguito, prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta valida certificazione di qualità e di avere in itinere l'adeguamento della propria attestazione.

Tale condizione, però, non si è verificata nel caso in esame. Dalla documentazione in atti risulta, infatti, che:

- a. il raggruppamento BETONCAT spa/GEORAS srl si è limitato a presentare in gara l'attestazione di qualificazione della BETONCAT spa con certificazione di qualità valida

fino al 11.03.2012, senza dichiarare e produrre alcuna documentazione concernente il tempestivo possesso di una nova certificazione di qualità e l'avvio del procedimento di adeguamento della propria attestazione di qualificazione;

- b. la stazione appaltante, pur avendo ammesso il raggruppamento BETONCAT spa/GEORAS srl, che ha presentato un'attestazione di qualificazione riportante una certificazione di qualità valida al momento della presentazione della richiesta di invito, ma scaduta prima del termine di presentazione dell'offerta, non ha compiuto alcuna istruttoria volta ad accertare se la BETONCAT spa avesse conseguito, prima della scadenza del suddetto termine, nuova certificazione di qualità e avesse in itinere l'adeguamento dell'attestazione di qualificazione.

Se la stazione appaltante avesse avviato l'istruttoria sopra indicata, avrebbe verificato che la BETONCAT srl, pur avendo ottenuto in data 2.4.2012 il rinnovo della certificazione di qualità, solo in data 28.8.2012 ha chiesto all'organismo di attestazione l'adeguamento della propria attestazione. Con la conseguenza che la SOA ha potuto svolgere gli accertamenti propedeutici al rilascio della nuova attestazione a partire da tale data ed, infatti, il 5.9.2012, non risultando il nuovo certificato di qualità inserito sul sito Accredia, ha chiesto all'ente certificatore di voler confermare la veridicità del predetto certificato e solo dopo, in data 7.9.2012, ha rilasciato alla BETONCAT spa la nuova attestazione di qualificazione.

Ciò significa che alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte, l'attestazione di qualificazione della BETONCAT non poteva considerarsi in regola e, conseguentemente, non avendo il concorrente fornito alcuna dichiarazione né prova circa il possesso di un nuovo certificato di qualità e l'avvio del procedimento per l'adeguamento dell'attestazione di qualificazione, la stazione appaltante non avrebbe potuto consentire al raggruppamento BETONCAT spa/GEORAS srl di rimanere in gara.

In base a quanto sopra considerato

Il Consiglio

ritiene, nei limiti di cui in motivazione, che la stazione appaltante non avrebbe potuto consentire al raggruppamento BETONCAT spa/GEORAS Srl di rimanere in gara.

I Consiglieri Relatori: Giuseppe Borgia, Sergio Gallo

Il Presidente: Sergio Santoro

Depositato presso la segreteria del Consiglio in data 22 aprile 2013

Il Segretario: Maria Esposito